

## Commissione trib. prov. di Milano, sez. XVI, sentenza 1° giugno 2009, n. 111

### *Fatto e diritto*

Con atto depositato in data 16 febbraio 2009, l'Avv. L.T.B. di Milano, via F. degli O., n. xxx, elettivamente domiciliato in Milano, via della G. n. xxx, ha impugnato la cartella di pagamento n. xxx, notificata in data 16 dicembre 2008, portante la iscrizione a ruolo della somma di Euro 675,98, oltre Euro. 31,43 per diritti di notifica e compensi di riscossione, a seguito di controllo formale del Modello Unico/2005, per il periodo di imposta 2004, importi riferentesi a ritenute di acconto non documentate dalla relativa certificazione del sostituto di imposta E.G., a fronte di n. 5 fatture per onorari professionali percepiti dalla predetta.

La ricorrente, richiamata la normativa di riferimento (art. 35 del DPR 29 settembre 1973 n. 602) e, con successiva memoria depositata in data 28 aprile 2009, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 68/E del 19 marzo 2009, chiede dichiararsi la illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella impugnata, con conseguente sgravio della cartella, ed in via subordinata accertare il diritto alla rideterminazione dell'imponibile da assoggettate ad IRPEF, tenendo conto della minor somma percepita a seguito di quanto trattenuto dal sostituto di imposta per dette ritenute. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 4, costituendosi con note scritte depositate in data 8 aprile 2009, contesta le pretese della ricorrente e rivendicando la legittimità del proprio operato chiede rigettarsi il ricorso, con vittoria di onorari e spese processuali.

La Commissione, esaminati gli atti e documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta dalla ricorrente con memoria depositata in data 28 aprile 2009, attestante che in relazione alle ritenute operate dal sostituto d'imposta E.G., ed alla documentazione prodotta, n. 5 fotocopie di assegni e n.5 fatture emesse nel 2004, non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto di imposta, ritiene soddisfatte le condizioni previste dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 68/E del 19 marzo 2009, con la quale viene confermata la legittimità dello scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, pure in assenza di certificazione da parte del sostituto, risoluzione alla quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 4 deve attenersi, e pertanto accoglie il proposto ricorso, disponendo l'annullamento della iscrizione a ruolo portata dalla cartella impugnata.

Vi sono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, considerato che parte ricorrente ha integrato la documentazione necessaria in corso di causa, e stati i discordi orientamenti sulla questione prima della recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sopra richiamata.

*P.Q.M.*

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate